

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5602

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI,
FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI**

Disposizioni per garantire il diritto dei pazienti
a rifiutare l'impiego di farmaci sperimentati su animali

Presentata il 26 novembre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 12 ottobre 1993, n. 413, recante « Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale », lo Stato ha garantito ai medici, ai ricercatori e al personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché agli studenti universitari interessati, il diritto a esercitare l'obiezione di coscienza esentandoli dal prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

È pertanto giusto riconoscere ai cittadini che, per obbedienza alla loro coscienza e nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, di coscienza e di religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla sperimentazione farmaceutica fondata sul modello animale il diritto a essere informati sui farmaci sperimentati su animali al fine di poter rifiutare il loro impiego.

A tale fine, al momento dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) o successivamente, il paziente può comunicare che non intende che gli siano somministrati farmaci sperimentati su animali: in tale caso sulla tessera sanitaria sarà riportata in corpo 14, in colore nero e con carattere tipografico geometrico Futura, senza ulteriori modifiche, la dizione « non somministrare farmaci sperimentati su animali ».

Tranne i casi di urgenza, gli ospedali sono tenuti a consultare la tessera sani-

taria e, comunque, venuti a conoscenza delle generalità del paziente, a consultare l'archivio nazionale delle dichiarazioni di volontà. Se il paziente ha dichiarato che non intende che gli siano somministrati farmaci sperimentati su animali il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente anche se questi è in pericolo imminente di vita. Il medico dovrà comunque procedere, se possibile, a curare il paziente con farmaci non sperimentati su animali.

Il medico non può essere chiamato a rispondere in sede penale e in sede civile per le conseguenze relative alla dichiarazione di volontà del paziente di non utilizzare farmaci sperimentati su animali.

Le imprese farmaceutiche, in caso di farmaci non sperimentati su animali, devono scrivere sulle confezioni di tali farmaci, in corpo 14, in colore nero e con carattere tipografico geometrico Futura, senza ulteriori modifiche, la dizione « non sperimentato su animali ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali (ASL) che concorrono all'anagrafe informatizzata degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, nell'ambito territoriale di competenza, notificano ai cittadini, secondo le modalità di cui all'articolo 138 del codice di procedura civile, la richiesta di dichiarare la loro volontà in merito alla possibilità di impiegare farmaci la cui produzione comporta anche solo un atto connesso con la sperimentazione animale, ai fini dell'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1993, n. 413. La richiesta di cui al primo periodo reca, inoltre, l'informativa che la mancata dichiarazione di volontà entro il termine di cui al comma 2 è considerata quale assenso alla possibilità di impiegare i farmaci citati. Ai fini della notificazione possono essere utilizzati, altresì, i punti di accettazione di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ogni altro mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte dei destinatari.

2. La dichiarazione di volontà è resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta di cui al comma 1 e contiene, in ogni caso, gli estremi di identificazione anagrafica del dichiarante e un'esplicita attestazione di assenso o di dissenso rispetto alla possibilità di cui al primo periodo del comma 1, debitamente datata e sottoscritta.

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, le ASL e le aziende ospedaliere apprestano appositi punti di accettazione ai quali, al pari degli ambulatori dei medici di medicina generale, possono rivolgersi, utiliz-

zando i moduli ivi resi disponibili per la relativa dichiarazione, i cittadini che desiderano manifestare la propria volontà prima della notificazione di cui all'articolo 1, comma 1. Le dichiarazioni di volontà consegnate alle ASL, alle aziende ospedaliere, territorialmente competenti o agli ambulatori dei medici di medicina generale sono da questi trasmesse alle ASL di residenza dei pazienti.

2. Le attività di ricezione e di trasmissione delle dichiarazioni di volontà di cui al comma 1 possono essere svolte anche dai comuni, singoli o associati, previa convenzione con la ASL territorialmente competente, con cui sono individuati le modalità organizzative e i criteri di ripartizione della spesa connessi alle menzionate attività. La conservazione e la trasmissione delle dichiarazioni di volontà possono avvenire mediante l'utilizzo di supporti informatici.

3. I punti di accettazione di cui al comma 1, in quanto deputati alla raccolta dei moduli inerenti alle dichiarazioni di volontà dei cittadini, assicurano la registrazione dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di volontà in un archivio nazionale predisposto presso il Ministero della salute, attraverso la rete del sistema informativo sanitario o la rete pubblica.

4. Se portate con sé dal dichiarante o depositate presso la ASL di residenza, le dichiarazioni di volontà di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, costituiscono presupposto per l'applicazione degli articoli 2 e 4 della legge 12 ottobre 1993, n. 413.

5. Attraverso la rete del sistema informativo sanitario, dopo la notificazione di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasmessi i nominativi dei soggetti ai quali la richiesta ivi prevista è stata inviata.

ART. 3.

1. Fatta salva la facoltà dei cittadini di modificare in ogni momento la dichiarazione di volontà precedentemente resa, mediante un'altra dichiarazione debita-

mente datata e sottoscritta, le dichiarazioni di volontà acquisite sono trasmesse all'archivio nazionale di cui all'articolo 2, comma 3, affinché curi l'adempimento dell'obbligo di pubblicità delle medesime dichiarazioni.

2. L'archivio nazionale di cui al comma 1 comunica al soggetto competente l'obbligo di riportare in corpo 14, in colore nero e con carattere tipografico geometrico Futura, senza ulteriori modifiche, la dizione « non somministrare farmaci sperimentati su animali » sulla tessera sanitaria o sulla Carta nazionale dei servizi.

ART. 4.

1. Le imprese farmaceutiche, in caso di farmaci non sperimentati su animali, sono tenute a scrivere sulle confezioni di tali farmaci, in corpo 14, in colore nero e in carattere tipografico geometrico Futura, senza ulteriori modifiche, la dizione « non sperimentato su animali ».

ART. 5.

1. Ad eccezione che nei casi di urgenza, gli ospedali sono tenuti a consultare la tessera sanitaria e, comunque, venuti a conoscenza delle generalità del paziente, a consultare l'archivio nazionale di cui all'articolo 2, comma 3. Se il paziente ha reso la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 1, comma 2, il medico è obbligato a rispettarla anche se il paziente è in pericolo imminente di vita. Il medico è comunque tenuto, se possibile, a curare il paziente con farmaci non sperimentati su animali. Il medico non può essere chiamato a rispondere in sede penale e in sede civile per le conseguenze relative alla dichiarazione di volontà del paziente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0066180